Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 19 settembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 215 DEL 19 SETTEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° all'8 agosto 1951. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1951. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate l'8 agosto 1951. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 6 e 7 agosto 1951. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1951. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1951. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 agosto 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 agosto 1951, n. 940.

Aumento del Fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento graduale del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) da lire 60 miliardi a lire 120 miliardi.

Art. 2.

La prima rata dell'aumento di cui all'articolo precedente è stabilita in lire 10 miliardi e la relativa spesa sarà coperta con una aliquota delle maggiori entrate accertate con legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.

La seconda rata, di pari importo, farà carico all'esercizio 1950-51 ed alla relativa spesa si farà fronte con una corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 23 febbraio 1950, n. 55, modificata con legge 30 novembre 1950, n. 999.

La terza rata di lire 20 miliardi farà carico all'esercizio 1951-52 ed alla relativa spesa si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 453.

La rimanente somma di lire 20 miliardi sarà erogata sull'esercizio finanziario successivo.

Art. 3.

In relazione ai fabbisogni finanziari dei settori di investimento l'Istituto per la Ricostruzione Industriale è autorizzato ad emettere con la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi, proprie obbligazioni fino alla concorrenza complessiva di 40 miliardi di lire.

Il piano di ammortamento e le altre modalità e condizioni di ciascuna emissione saranno determinate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. e, qualora la emissione sia garantita dallo Stato, approvate con il decreto che concede la garanzia stessa, emesso dal Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 4.

L'I.R.I., nei limiti dei compiti e dei fini fissati dal proprio statuto, dovrà investire una parte delle proprie disponibilità nell'Italia meridionale, per la ricostruzione, la creazione e lo sviluppo di industrie manifatturiere, in modo da raggiungere almeno il potenziale di lavoro esistente nelle regioni meridionali anteriormente alle distruzioni belliche e relativo ad industrie che comunque dipendevano dall'Istituto medesimo.

A tale scopo, e per coordinare le attività economiche dell'I.R.I. nell'Italia meridionale, sarà istituito un ufficio dell'Istituto medesimo, con sede in Napoli.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — CAMPILLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 30 agosto 1951, n. 941.

Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.

E' inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-52 la facoltà recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dal 1° luglio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « Vedetta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La motovedetta « Vedetta » è radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° giugno 1951.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1951
Registro Marina n. 9, foglio n. 222.

(4649)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agostro 1951.

Nomina di un componente del Consiglio per la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 67, riguardante la costituzione del Consiglio per la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1951, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio per la Sezione speciale predetta;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione nel Consiglio stesso del dott. Raffaello Borelli, deceduto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Emanuele Prattico è nominato componente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Consiglio per la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Roma, addì 11 agosto 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

(4688)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1951.

Istituzione del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297 che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto l'art. 14 del relativo statuto approvato con decreto Ministeriale 26 marzo 1946;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1947, che approva il regolamento per il personale dell'Istituto stesso;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, che modifica il succitato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1949, che modifica il trattamento di cessazione dal servizio degli impiegati dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi previsto dal decreto Ministeriale 30 novembre 1947;

Viste le deliberazioni 11 marzo e 28 aprile 1950 del Consiglio direttivo dell'Istituto;

Approva:

Art. 1.

E' istituito un Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi con il fine di assicurare al predetto personale all'atto della cessazione dal servizio una liquidazione integrativa del trattamento previsto dall'art. 1 del decreto Ministeriale 15 novembre 1949.

Art. 2.

Il Fondo di previdenza è amministrato dall'Istituto, il quale provvede ad aprire per ogni impiegato un conto individuale distinto in due sottoconti: *A*) e *B*).

Il sottoconto *A*) è alimentato dal contributo mensile dell'Istituto nella misura del 5 % dello stipendio; il sottoconto *B*) è alimentato dal contributo mensile dell'impiegato nella misura del 3 % dello stipendio.

I contributi accantonati saranno investiti in titoli di Stato o buoni postali, ed annualmente nei conti individuali saranno accreditati gli interessi.

Art. 3.

Le somme accantonate nei conti individuali non sono cedibili nè pignorabili o sequestrabili e restano vincolate fino alla cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 4.

L'impiegato che cessi dal servizio, anche a domanda, per aver compiuto il 65° anno di età o il 40° anno di servizio ha diritto alla liquidazione del suo conto individuale.

Eguale diritto compete all'impiegato che sia costretto a lasciare il servizio per comprovati motivi di salute determinanti inabilità permanente al suo lavoro di ufficio, o sia licenziato per soppressione di servizi o riduzione dei medesimi e del personale, o per incapacità o scarso rendimento.

Art. 5.

L'impiegato, che abbia cessato dal servizio a domanda o sia destituito, ha diritto a percipere soltanto il saldo del sottoconto *B*).

Art. 6.

In caso, di morte del dipendente durante la permanenza in servizio, la liquidazione del conto individuale spetta al coniuge, ai figli ed agli altri eredi, osservate per l'ordine e il concorso le norme di cui all'art. 2122 del Codice civile.

La liquidazione del sottoconto *B*) può essere devoluta anche agli eredi testamentari.

Art. 7.

Qualora lo stipendio del personale venga per qualsiasi motivo ridotto o sospeso, vengono contemporaneamente ridotti o sospesi i contributi al Fondo di previdenza.

Art. 8.

All'atto della istituzione del Fondo di previdenza lo Istituto verserà nei singoli sottoconti *A*) un contributo straordinario di importo pari alle somme già accantonate negli analoghi sottoconti della Cassa di previdenza soppressa con il decreto Ministeriale 15 novembre 1949.

Nella stessa occasione è altresì in facoltà degli impiegati versare contributi straordinari i cui importi saranno accreditati nei rispettivi sottoconti *B*).

Art. 9.

Il funzionamento del Fondo di previdenza avrà inizio il 1° luglio 1950, e da quella data saranno devoluti i contributi previsti dall'art. 2.

Roma, addì 16 giugno 1951

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4689)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Determinazione del salario medio giornaliero ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dei gruppi portuali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale degli assegni familiari;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° luglio 1951, il salario medio giornaliero, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dei gruppi portuali, è determinato nella misura di L. 375 giornaliere.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4667)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura in provincia di Ferrara ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai settori dell'industria e dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi, in provincia di Ferrara, è determinato, con decorrenza dall'inizio del periodo di paga successivo alla data del 30 aprile 1950, nelle misure seguenti:

Settore industria:

Vitto: per un pasto giornaliero	L.	3.500 mensili
per due pasti giornalieri	»	7.000 mensili
Alloggio: per ogni vano	»	120 mensili

Settore agricoltura:

a) vitto: per un pasto giornaliero	L.	3.500 mensili
per due pasti giornalieri	»	7.000 mensili
alloggio: per ogni vano	»	50 mensili
b) grano, al q.le	L.	6.250
granone, al q.le	»	4.500
canapuli verdi, al q.le	»	450
canapuli bianchi, al q.le	»	300
uva, al q.le	»	3.100
legna dolce, al q.le	»	600
legna forte, al q.le	»	700
fascine, al q.le	»	400
latte, al litro	»	40

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1951.

Il Ministro: RUBINACCI

(4665)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1951.

Determinazione del periodo medio di occupazione e del salario medio per i lavoratori permanenti, soci della Compagnia portuale di Pescara, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

Visto il decreto Ministerale 10 agosto 1950, per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei

salari medi per i lavoratori permanenti, soci delle Compagnie portuali, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale degli assegni familiari,

Decreta:

Ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, il periodo medio di occupazione ed il salario medio per i lavoratori permanenti, soci della Compagnia portuale di Pescara, è così stabilito, con decorrenza dal 14 aprile 1951:

salario medio giornaliero: L. 375;
periodo di occupazione media mensile: giorni 26.

Roma, addì 27 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4666)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferiment di notai

Con decreti Ministeriali dell'11 settembre 1951:

è revocato il decreto Ministeriale 9 agosto 1951, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Scivicco Romolo alla sede di Cassino, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

è revocato il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Sagges Giovanni alla sede di Acquaviva delle Fonti, distretto notarile di Bari, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Gioia del Colle, stesso distretto.

(4670)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 agosto 1949 e 26 luglio 1951, nella zona di Prignano e Polinago (Modena), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 agosto 1949, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 agosto 1949 e 18 luglio 1951, nella zona di Spilamberto (Modena), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1949, viene revocato.

(4694)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli d'anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1951.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo l'anzianità al 1° gennaio 1951.

(4669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 189

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 settembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,88	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,92
» Milano	624,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,95	» Venezia	624,895

Media dei titoli del 19 settembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,45
Id. 3,50 % 1902	68,225
Id. 3 % lordo	46 —
Id. 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	72,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,475
Id. 5 % 1936	90,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,15
Id. 5 % 1960	98,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 settembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % (1950)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1950) serie 27ª n. 126 di L. 50.000 di capitale nominale, intestato a Mirri Maria Luisa fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Licinia, ved. Mirri, domiciliata a Roma e col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 10 settembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4654)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	226718	Fondazione tenente colonnello « Giovanni Paolo Malfatti » a favore dei reggimenti Piemonte Reale Cavalleria, Savoia Cavalleria, Cavalleggeri Aosta e Genova Cavalleria, con vincolo di destinazione	1.995 —
Id.	397663	Fondazione tenente colonnello « Giovanni Paolo Malfatti » per il reggimento Piemonte Reale Cavalleria, sedente in Roma	833 —
Id.	473991 (solo nuda proprietà)	Praga Marco Giorgio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano, con usufrutto a Cerini Leonilda fu Adolfo	1.400 —
Id.	204245	Sessa Giuseppina fu Ottavio, moglie di Tarantino Giuseppe, dom. a Roma, con vincolo dotale	2.450 —
Id.	209762	Valli Nadia di Achille, moglie di Castiglione Giovanni, dom. a Olgiate (Como), con usufrutto a Valli Achille fu Pietro	1.015 —
Id.	18466 (solo nuda proprietà)	Giammusso Angelo, Adelaide, Laura, Clelia ed Ugo fu Giuseppe fratelli e sorelle, il primo maggiorenne, gli altri quattro minorenni sotto la patria potestà della madre Sterlini Maria fu Gaetano, vedova Giammusso, con usufrutto a favore di quest'ultima	315 —
Id.	113036 (solo nuda proprietà)	Giammusso Angelo fu Giuseppe, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	10,50
Id.	113137 (solo nuda proprietà)	Giammusso Ugo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sterlini Maria fu Gaetano, con usufrutto a quest'ultima	10,50
Id.	113039 (solo nuda proprietà)	Giammusso Laura fu Giuseppe, moglie di Grande Corrado, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	10,50
Id.	113040 (solo nuda proprietà)	Giammusso Adelaide fu Giuseppe, moglie di D'Alessio Rocco Luigi, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	10,50
Id.	113041 (solo nuda proprietà)	Giammusso Clelia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sterlini Maria fu Gaetano, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a quest'ultima	10,50
Rend. 5 % (1935)	206688 (solo nuda proprietà)	Giammusso Ugo fu Giuseppe, dom. a Roma, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	45 —
Id.	163765	Ferro Lo Iacono Carlo Vincenzo di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	715 —
Id.	181154	Zampini Giulia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Porro Carolina	315 —
Id.	181153 (nuda proprietà ed usufrutto)	Zampini Giulia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Porro Carolina, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	785179 (solo usufrutto)	Battaglia Carolina Luigia fu Ernesto, moglie di D'Ippolito Rivotti Battaglia, con usufrutto a Lupo Beatrice Maria Cristina fu Carlo, dom. a Roma	14 —
P. R. 3,50 % (1934)	115309	Lanzerini Antonio fu Giuseppe, dom. a Negrinia (Treviso), con ipoteca a favore dello Stato	87,50
Id.	163336	Capuano Filomena fu Donato, moglie di D'Arcangelo Vincenzo, dom. a Salerno, vincolata per dote	339,50
Rend. 5 % (1935)	164256	Zangari Laura fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Salvi Ida fu Ernesto ved. Zangari, dom. a Ravenna.	2.350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 settembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4655)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami ad un posto di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo B) del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1933, n. 1234;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed il decreto 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, contenente norme per l'ammissione e le prove di esame dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per il turismo;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 48523/12106 del 17 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria del Commissariato per il turismo.

Art. 2.

Il suddetto concorso è riservato — ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 e dirette al Commissariato per il turismo, dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali (via Boncompagni n. 15) del detto Commissariato, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere: le complete generalità ed il recapito del candidato, nonchè l'elencazione dei documenti.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire al Commissariato dopo il termine sopra indicato. Anche i documenti indicati nel successivo art. 4 devono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato, in bollo da L. 24, dell'Amministrazione dove si trova il titolo stesso.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Copia dello stato di servizio civile, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, dalla quale risultino anche le qualifiche annuali e lo stato di famiglia.

Tale documento è soggetto alla tassa di bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui fogli successivi.

2. Originale o copia notarile su carta bollata da L. 40 del diploma di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioneria e perito commerciale e di diplomi di licenza liceale, di licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria e fisico-matematica) e di perito commerciale conseguiti a termine degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali e titoli equipollenti.

3. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata, a meno che il medesimo non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

4. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotato delle eventuali benemerenze di guerra e munito della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare se siano stati dichiarati idonei copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta bollata da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgono ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

5. Certificato medico su carta bollata da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre il candidato a visita di un medico di fiducia.

6. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da prodursi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

del direttore generale per il Turismo, presidente;

del capo del personale del Commissariato per il turismo;

di un referendario della Corte dei conti;

di un funzionario di gruppo *A* del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al sesto;

di un professore ordinario d'istituti governativi d'istruzione media, membri.

Un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni di statistica; nozioni di storia civile e letteraria d'Italia dal trattato di Aquisgrana ai giorni nostri; nozioni sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Commissariato per il turismo e degli enti da esso dipendenti e vigilati, nonchè sulla legislazione turistico-alberghiera italiana.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà nominato vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria del Commissariato per il turismo (gruppo *B*), con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè nel regolamento vigente approvato con il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1951
Registro Presidenza n. 52, *foglio n.* 38

(4595)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.